MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 3

Sospensione della prescrizione in materia contributiva

I termini di prescrizione di cui all'articolo 55 de regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 32 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospesi per un triennio dall'entrata in vigore del presente decreto-legge ed e' corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e i libri di matricola.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1983, non più in vigore dal 12 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-previdenziale/art-3-sospensione-della-prescrizione-in-materia-contributiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it